



COMUNE DI GATTATICO
Provincia di Reggio Emilia
e-mail pec: comune.gattatico@pec.it
web: www.comune.gattatico.re.it
Segreteria del Sindaco

Piazza Cervi, 34
CAP 42043
Tel. 0522-477912
Fax 0522-678794
P.I.00473350353

Prot. n° 13350/2024
ORDINANZA Reg. Generale n° 18/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO PETARDI, BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI

IL SINDACO

Premesso:

- che è diffusa la consuetudine di festeggiare le Festività Natalizie, il Capodanno e la Festività dell'Epifania con il lancio di petardi e botti di vario genere;
- che, ogni anno, la cronaca nazionale riferisce di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento;
- atteso che l'Amministrazione Comunale, ancorchè nel Comune di Gattatico non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, è sempre stata particolarmente attenta al problema;

Considerato:

- che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno e ove viene fatto uso di petardi ed artifici esplosivi;
- che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

Visto:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 11 gennaio 2001 recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.";
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed int.;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed int.;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif. ed int.;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio, dal 23.12.2024 al 07.01.2025, compresi,

IL DIVIETO

- 1) Di utilizzo di petardi, botti, e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.
- 2) Del divieto sono esclusi gli spettacoli pirotecnici debitamente autorizzati dalle competenti autorità.
- 3) L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed int. (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- 4) Le violazioni al presente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif. ed int. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della citata legge.
- 5) Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare una adeguata informazione e un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine alle quali viene trasmessa la presente ordinanza per i controlli di competenza.

Che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- Prefettura di Reggio Emilia;
- Polizia Locale Unione Val d'Enza
- Carabinieri

Dalla residenza municipale lì, 23.12.2024

IL SINDACO
Dott. Daniele Finucci

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)